

Copia
UTR CUO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE FALLIMENTARE

PIANO DEL CONSUMATORE E IN SUBORDINE PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 7, 1° COMMA, L.27.01.2012 N.3.

PER: Per il Sig. LUCA IPPOLITI, nato a S. Giovanni in Persiceto (BO) il 12.04.1980 e residente a San Lazzaro di Savena (Bo) in via Mattarella n.2 (C.F.: PPLLCU80D12G467Y), rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Tempesta (C.F.: TMPDRN69P56-G535F, PEC: adriana.tempesta@legalmail.it, Fax: 0532242227) e domiciliato presso il suo studio in Ferrara alla via Borgo Leoni n. 91 Ferrara, giusta mandato a margine del presente atto.

PREMESSO CHE

Il Sig. Ippoliti non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto consumatore secondo la definizione data dalla L. 3/2012.

Lo stesso non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex L. 27 gennaio 2012 n. 3, né ha subito uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis della legge citata e ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale (doc.1).

Nell'ultimo periodo si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni nei confronti dei creditori e, pertanto, persiste una situazione di sovra indebitamento così

Procura ad litem:

Il sottoscritto LUCA IPPOLITI, nato a San Giovanni in Persiceto (Bo) il 12.04.1980 e residente a S. Lazzaro di Savena (Bo) in via Mattarella n. 2, C.F.: PPLLCU80D12G467Y, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma del dlgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, in ogni sua fase, stato e grado anche di appello, l'Avv. Adriana Tempesta (C.F.: TMPDRN69-P56G535F) del Foro di Ferrara conferendole ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di fare e accettare rinunzie agli atti, transigere, chiamare terzi in causa, integrare il contraddittorio e nominare propri sostituti processuali.

Elegge domicilio nello studio dell'Avv. Tempesta in Ferrara alla via Borgo dei Leoni n.91.

Dichiara ai sensi della legge 673/1996 e del dlgs n. 196/2003 di acconsentire al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili attinenti allo scopo dello svolgimento del presente incarico.

Luca Ippoliti

Per autentica

Adriana Tempesta

come previsto dall'art. 6 della L.3/2012.

Tale squilibrio trova le proprie cause nel verificarsi di alcune circostanze nella vita del debitore, infatti nel corso degli ultimi anni la vita familiare del ricorrente è cambiata. Il sig. Ippoliti aveva una relazione stabile con la sig.ra Stefania Gamberoni da cui ha avuto una figlia, come si evince dal certificato di nascita (doc.2).

Lo stesso ha anche provveduto ad aiutare la sua compagna, titolare di una azienda, che aveva problemi economici e per questo motivo ha chiesto finanziamenti a diverse società finanziarie, come si evince dal prospetto che si allega (doc.3). Impegni tutti che potevano essere sostenuti seppure gravosi.

Purtroppo la coppia nei primi mesi del 2016 si è separata, così gli impegni economici assunti con alcune finanziarie sono divenuti improvvisamente troppo onerosi, atteso che oltre a dover contribuire al mantenimento della figlia minore, versando una cifra media mensile pari a € 200,00 alla ex compagna, il debitore deve anche far fronte a spese di affitto e utenze che prima venivano divise.

Per tale motivo, tramite il sottoscritto avvocato, ha inviato alle società finanziarie creditrici una lettera (doc.4), con cui si chiedeva di rinegoziare i diversi finanziamenti, attesa l'impossibilità di farvi fronte. Tale richiesta non è stata presa in considerazione.

Secondo quanto emerge dalla lista dei creditori, che si allega, il sig. Ippoliti ha un debito complessivo pari a €

74.822,24 e attualmente sostiene spese mensili medie pari a € 1.510,00, come da prospetto che fa parte integrante del presente atto, a cui andavano sommate le rate dei finanziamenti che portavano il ricorrente ad avere spese medie mensili pari a € 2.410,00; ciò ad evidenziare anche una certa responsabilità degli enti finanziatori nell'erogare somme pre-disponendo piani di rientro che molto presumibilmente e in caso di possibile difficoltà, come poi è successo, potevano non essere ripagati.

Il ricorrente vive da solo, come si evince dallo stato di famiglia che si allega (doc.5) e non possiede beni immobili o mobili, eccetto l'autovettura Ford JA8, targata FA597RY (doc. 6).

Il sig. Ippoliti percepisce uno stipendio mensile medio pari a € 1.881,00, in quanto dipendente della Ducati Motor Holding con un contratto a tempo indeterminato (doc.7) a cui va decurtata la somma di € 321,00 quale cessione del quinto per il pagamento del finanziamento con IBL Banca.

E' di tutta evidenza che in caso di omologa della proposta dovrà essere revocata la trattenuta dallo stipendio operata dal creditore IBL, che altrimenti si troverebbe in una posizione privilegiata e verrebbe in questo modo violata la "*par condicio creditorum*". Del resto è la norma stessa che stabilisce espressamente quali sono i crediti che non possono essere stralciati e fra questi non sono indicati quelli che sono estinti con la cessione del quinto dello stipendio.

Il principio secondo cui è la legge che stabilisce quali siano i

crediti privilegiati viene confermato anche dalla Giurisprudenza. Si cita fra tutte la pronuncia della Suprema Corte n. 1398/60 secondo cui *“la funzione di garanzia che le parti attribuiscono alle cessioni dei crediti non può far diventare privilegiato il credito che con essi si volle garantire. / Attraverso la cessione dei crediti può attuarsi una garanzia atipica, ma non può costituirsi un privilegio, non essendovi una disposizione di legge che consideri la cessione a scopo di garanzia come causa produttiva di privilegio. / Invero, la fonte del privilegio è soltanto la legge e, pertanto, la determinazione di esso è sottratta all'autonomia privata. I privilegi sono tipici e non ne sono ammessi altri fuori dei casi esplicitamente previsti dalla legge. Le norme che li disciplinano sono di carattere eccezionale e, come tali, non suscettibili di interpretazione analogica. / E' vero che il creditore cessionario ha il diritto di escludere ogni altro creditore dal concorso sui crediti ceduti, ma tale diritto gli deriva non da una causa di prelazione, ma dall'essere divenuto titolare dei diritti ceduti”*. (Cass. 30.5.1960, n. 1398).

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Ritenendo sussistenti i presupposti per attivare la procedura di sovra indebitamento il ricorrente ha depositato istanza di nomina dell'OCC ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 L.3/2012, innanzi all'Ordine dei Commercialisti di Bologna ed è stata nominata la dott.ssa Claudia Giuliani, Dottore Commercialista iscritta all'ODCEC di Bologna, con studio a Bologna in via Enrico Panzacchi n. 25, quale Gestore della Crisi, cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, nonché di predispor-

re la relazione contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- d) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
- g) il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto; con riferimento ai creditori assistiti da privilegio, l'attestazione che la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la pre-

lazione. La dott.ssa Giuliani ha anche coadiuvato il debitore nella redazione del piano redigendo un parere di fattività che si allega (8).

LECAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Come detto il sig. Ippoliti ha subito cambiamenti nella propria vita familiare che lo hanno portato nella condizione di non essere più in grado di far fronte ai propri debiti che sono descritti nell'elenco allegato.

Giova evidenziare che, fino a quando il debitore viveva con la compagna, non sussistevano difficoltà economiche rilevanti.

La situazione è precipitata allorquando è intervenuta la separazione della coppia che ha di fatto comportato l'aumento delle spese medie mensili per cui le obbligazioni assunte sono divenute troppo onerose.

Se si esaminano le spese di gestione familiare, le stesse sono pari a € 985,00 a cui vanno aggiunti € 200,00 per il mantenimento della figlia. Il tutto per un totale di € 1.185,00.

E' di tutta evidenza che tale somma sarebbe stata decisamente inferiore se condivisa con la compagna.

Si evidenzia pertanto che il motivo del sovra indebitamento debba essere prevalentemente individuato in un evento imprevedibile ed incerto (la separazione dalla compagna) per cui il sig. Ippoliti non è responsabile.

RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE

NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SUI DEBITI

Dai fatti esposti si rileva che la meritevolezza circa l'esperibilità della procedura esista, nonché la diligenza nell'assumere le obbligazioni in un momento in cui la cecità reddituale propria unitamente a quella della compagna permetteva un tenore di vita diverso.

I motivi esposti evidenziano le circostanze che hanno condotto al sovra indebitamento e il sig. Ippoliti è certamente in grado di far fronte ad un piano di rientro della propria posizione debitoria, come si evince dalle somme che intende mettere a disposizione del piano e dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni che sono state allegate alla relazione dell'OCC.

INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Attualmente non sono in corso procedure esecutive a carico del sig. Ippoliti e non risultano atti del debitore impugnati dai creditori.

ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEI RICORRENTI

Il sig. Ippoliti presta attività lavorativa quale dipendente presso la Ducati Motor Holding s.p.a., percependo uno stipendio medio mensile pari a € 1.881,00; ad oggi ha accantonato un TFR pari a € 14.658,58 (doc. 9). Il ricorrente conduce un immobile con regolare contratto di affitto e con il proprio stipendio mensile il ricorrente è in grado di far fron-

te alle proprie necessità.

Descrizione	Importo mensile attuale
Entrate mensili	1.881,00
AFFITTO	550,00
CONDOMINIO	42,00
UTENZE TELEFONICHE	67,00
ALIMENTARI	277,00
ENERGIA ELETTRICA	41,00
ASSICURAZIONE AUTO	63,00
BOLLO	12,00
GAS CASA	43,00
BENZINA MEZZI	50,00
ACQUA E TARSU	15,00
VARIE	150,00
MANTENIMENTO FIGLIA	200,00
Totale spese mensili	1.510,00

Per tutto quanto premesso il sottoscritto avvocato, in nome e per conto del sig. Luca Ippoliti, presenta il seguente

PIANO DEL CONSUMATORE

Come detto, attualmente il sig. Ippoliti ha accantonato a titolo di TFR la somma complessiva pari a € 14.658,48. Il ricorrente è disponibile a mettere in vendita il bene di sua proprietà con un presumibile guadagno di € 8.200,00.

Pertanto il ricorrente vorrebbe mettere a disposizione l'intero TFR e la somma ricavata dalla vendita del bene a saldo e stralcio e pagare in un'unica soluzione tutti i creditori chirografari.

Con la somma sopra individuata verrà previsto il pagamento dei seguenti creditori, nel rispetto dei principi civilistici sui privilegi e prelazioni:

Pagamento integrale delle prededuzioni (spese di procedura):

- | | |
|------------------------|------------|
| 1) Compenso del legale | € 1.459,12 |
| 2) Compenso dell'OCC | € 5.215,01 |

La somma disponibile, al netto delle spese di procedura sarà destinata al pagamento in favore dei creditori secondo i seguenti criteri:

pagamento al 20% della Agoss Ducato

pagamento del 20% a IBL

pagamento del 20% a FCE BANK PLC.

La convenienza del piano va individuata nella pronta restituzione di somme che, diversamente, i singoli creditori dovrebbero recuperare attraverso procedure esecutive lunghe, dispendiose e con i limiti previsti per legge.

Giova infatti evidenziare che il sig. Ippoliti, come detto, non possiede beni oltre a quello indicato, quindi l'alternativa liquidatoria non è fattibile.

L'unica alternativa per i creditori sarebbe il pignoramento dello stipendio, che comunque costituisce una somma che andrebbe a soddisfare i creditori in tempi lunghi.

Anche la Giurisprudenza si è espressa più volte in merito alla falcidia anche considerevole dei debiti chirografari.

Tra tutte si cita la pronuncia del Tribunale di Napoli che, con provvedimento del 10.01.2018 n. 69/2018 (r.g.: n. 5449/2017), ha omologato un piano del consumatore ove era stato previsto lo stralcio dei debiti chirografari nella misura dell'80% (doc.10).

Giova inoltre evidenziare che la convenienza per i creditori va valutata anche in relazione alla *ratio* della norma.

Il legislatore, infatti, ha promulgato la norma *de quo*, definita norma "antisuicidi", proprio per permettere a debitori meritevoli di non dover subire conseguenze nefaste per situazioni che non hanno voluto e che hanno subito incolpevolmente.

A parere di eminente Dottrina, non è possibile applicare per analogia i criteri che il legislatore adotta in materia di fallimento e concordato preventivo, poiché l'interesse pubblico perseguito nella procedura di fallimento, attraverso rigidi paletti procedurali, è quello della tutela del mercato e il mantenimento delle imprese capaci, mentre nella procedura di cui alla l.3/2012 l'interesse pubblico tutelato è quello della prevenzione del rischio usura, della povertà e dell'esclusione sociale.

Tutto ciò premesso,

il sig. Luca Ippoliti, rappresentato e difeso *ut supra*, chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bologna, ritenuti sussi-

stenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ai sensi della L. 3/2012, voglia fissare udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 legge citata, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 3/2012.

In caso l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere sussistenti i requisiti per il ricorso al piano del consumatore, si chiede, anche per economia processuale, la conversione della presente procedura in accordo con i creditori. A tal proposito si evidenzia che diversi Tribunali hanno ammesso tale conversione. Si cita tra tutti il Tribunale di Cagliari che con Ordinanza dell'11 maggio 2016 (r.g.n. 92/2016) in sede di reclamo è stato disposto in tal senso (doc.11).


Si allegano i seguenti documenti:

- 1) autocertificazione ;
- 2) certificato di nascita della figlia ;
- 3) lista creditori;
- 4) lettera ai creditori ;
- 5) stato di famiglia
- 6) visura del PRA;
- 7) busta paga;
- 8) parere di fattibilità;
- 9) dichiarazione del TFR.
- 10) copia provvedimento del Tribunale di Napoli n. 69/2018;
- 11) copia ordinanza dell 11.05.2016 Tribunale di Cagliari.

Con osservanza.

Ferrara- Bologna, 15 dicembre 2017

Avv. Adriana Tempesta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriana Tempesta', with a long horizontal stroke extending to the right.